

Protocollo 0023448 del 08/04/2021 17:53

Da S.C. Tecnico Patrimoniale
A "inarcheck spa" <inarcheck@geopec.it>
CC
Assegnatari A
Assegnatari CC
Casella PEC Istituzionale
Tipo Uscita
Allegati Contratto per Appalto specifico.pdf (1).p7m (Principale) - ADDENDUM AL CONTRATTO.pdf (10).p7m
Oggetto ACCORDO QUADRO POTENZIAMENTO RETE - LOTTO UMBRIA - MALATTIE INFETTIVE - INVIO CONTRATTO PER DECORRENZA EFFETTI GIURIDICI
Messaggio Si invia il contratto in oggetto, unitamente al relativo Addendum, debitamente sottoscritto anche dal Direttore Generale dell'Azienda. Distinti saluti D.ssa Alessandra Cresta

Spedito il 08/04/21 17.55
Creato il 08/04/21 17.53

Dati Generali

Riferimenti
Classificazione
Riservatezza
Tag
Note

Altro

Codice Concorso
Data e ora di arrivo
Data documentazione
Tipologia documentazione
Modalità di trasmissione
Numero Atto
Data Atto
Provvedimento Amministrativo
Motivo Annullamento
Protocollo (emergenza)
Data protocollo (emergenza)
Segreteria di Direzione per
Priorità del Direttore Generale

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI **VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE** RELATIVAMENTE AL **PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO** DEI *“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO (ELETTRICO, AEREAULICO, ANTINCENDIO, GAS MEDICALI) FINALIZZATI ALL'AMPLIAMENTO DEL REPARTO DI MALATTIE INFETTIVE PER COVID-19 E ALTRE FORME INFETTIVE E ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL'ADIACENTE REPARTO DI ONCOEMATOLOGIA AL FINE DI RICAVARE N. 8 POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA MALATTIE INFETTIVE. SONO PREVISTI INOLTRE LOCALI A SERVIZIO DEL REPARTO”*, di cui all'ACCORDO QUADRO EX D.L. N. 34/2020, conv. nella legge n. 77/2020, stipulato in data 02.11.2020 ed alla DGR UMBRIA n. 483 del 19/06/2020.

TRA

L'Azienda Ospedaliera S. Maria con sede in Terni, Via Tristano di Joannuccio, n. 1 - codice fiscale 0067970553, nella persona del Dott. Pasquale Chiarelli, nato a Taranto il 16.11.1974 che interviene al presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Ospedaliera S. Maria, che rappresenta nella sua qualità di Commissario Straordinario (di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente “Stazione appaltante”);

E

L'impresa **INARCHECK SPA** in persona del Dott. Fausto Adamasi nato a Collecchio (PR) il 10.09.1948 C.F. MDSFST48P10C852S, domiciliato per la carica presso la sede della società, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della società Inarcheck S.p.A., con sede legale e amministrativa in Milano, Via Gaetano Negri n. 8, iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Milano dal 05.03.2002 con il seguente numero di codice fiscale e Partita IVA 03465090961 e numero di iscrizione MI-1676494, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Appaltatore".

Premesso

- Che il D.L. n. 34 del 19.05.2020 recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito con modificazioni nella Legge n. 77 del 17/07/2020, ha previsto il rafforzamento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi Piani di riorganizzazione predisposti dalle Regioni, rimettendone l'attuazione in capo al Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 mediante *"Accordi Quadro"* stipulati dallo stesso per appalti, tra l'altro, di *"Servizio di verifiche della progettazione"*, rimettendo le fasi contrattuali e realizzative in capo alle Aziende del SSN interessate, quali *"soggetti attuatori"* e stazioni appaltanti di secondo livello, per l'emissione di "Ordini di Acquisto" delle suddette prestazioni;
- che la Regione Umbria con Deliberazione n. 483 del 19/06/2020 ha adottato il *"Piano di riorganizzazione emergenza COVID-19. Potenziamento rete ospedaliera (ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 34/2020)"*

- in cui è compreso, tra gli altri, l'intervento per i *“Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati all'ampliamento del reparto di **malattie infettive per Covid-19 e altre forme infettive e alla ristrutturazione dell'adiacente reparto di oncoematologia al fine di ricavare n. 8 posti letto di Terapia Intensiva Malattie Infettive.** Sono previsti inoltre locali a servizio del reparto”*, da realizzare presso l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni;
- che il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 in data 01.10.2020 ha esperito una procedura aperta suddivisa in lotti geografici corrispondenti ad ogni regione e provincia Autonoma e stipulato in data 02/11/2020 i relativi Accordi Quadro, tra cui il Lotto Geografico n. 19: Umbria – CIG: 84450091E4 - Area Territoriale 2 TERNI - Sub-Lotto Prestazionale 3 “Verifiche della progettazione” con l'appaltatore **“INARCHECK S.p.a.”**;
 - che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 il RUP è l'ing. Gianluca Bandini, nominato con nota prot. n. 70919 del 23.11.2020.
 - che con Deliberazione del Direttore Generale n. 200 del 19/02/2021, l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, quale soggetto attuatore nominata dal Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 con Ordinanza n. 29 del 09/10/2020, ha aderito all'Accordo Quadro per il Lotto Geografico n. 19 UMBRIA, Sub-Lotto Prestazionale 3, Area 2 Terni, avente ad oggetto *“Servizio di verifiche della progettazione”*, sottoscritto in data 02.11.2020 dal Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 e l'impresa INARCHECK S.p.a.;

- che ai sensi dell'art. 5 del suddetto Accordo Quadro con pec prot. n. 13319 del 25.02.2021 l'Azienda ospedaliera ha attivato l'Appaltatore mediante l'emissione di un Ordine di Attivazione dell'Appalto Specifico (ODA) avente ad oggetto **“la verifica del progetto definitivo ed esecutivo”** relativamente ai lavori in questione, per il corrispettivo di €. 32.709,12, di cui €. 26.202,93 a titolo di compenso ed €.6.506,19 a titolo di spese generali (spese ed oneri accessori), oltre Cassa Previdenziale ed IVA come per legge, che con il ribasso offerto del 26,00% sono, rispettivamente, pari ad €. 24.204,75 a titolo di corrispettivo, di cui €. 19.390,17 per onorari ed €. 4.814,58 per spese generali, in base a parcella professionale calcolata secondo quanto previsto dal D.M. del 17/06/2016.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1) Oggetto dell'incarico

L'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, come sopra rappresentata, affida all'impresa **INARCHECK S.p.a.** che accetta, l'incarico professionale per la “verifica della progettazione definitiva definitiva ai fini dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 1, comma 4, delle Condizioni Generali” per i *“Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati all'ampliamento del reparto di **malattie infettive per Covid-19 e altre forme infettive e alla ristrutturazione dell'adiacente reparto di Oncoematologia al fine di ricavare n. 8 posti letto di Terapia Intensiva Malattie Infettive. Sono previsti inoltre locali a servizio del reparto.***”, di cui all'ACCORDO QUADRO ex D.L. n. 34/2020, conv. nella Legge n. 77/2020, stipulato in data 02.11.2020 ed alla DGR UMBRIA n. 483 del 19/06/2020, come da

Ordine di Attivazione del presente Appalto specifico prot. pec n 13319 del 25.02.2021 qui richiamato anche se materialmente non allegato.

Art.2) Modalità dell'incarico

Il predetto incarico, sottoposto alle condizioni del presente disciplinare, sarà adempiuto dall'Appaltatore secondo le direttive del Responsabile Unico del Procedimento. Il medesimo Appaltatore rinuncia espressamente all'applicazione di qualsiasi maggiorazione derivante dal lavoro con altro professionista, restando convenuto che allo stesso sarà corrisposto complessivamente un unico onorario, determinato come in appresso.

Il contratto è stipulato “a corpo” e, pertanto, l'importo resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità senza alcuna possibilità di modifica che possano subire le categorie d'opera, la destinazione funzionale ed il grado di complessità ai sensi del D.M. 17 giugno 2016.

Si applica l'art. 3 delle Condizioni Generali per quanto non espressamente dettagliato.

Art.3) Prestazioni Professionali

L'incarico in oggetto si attuerà nell'espletamento delle prestazioni professionali come definite dagli artt. 26 del D.lgs n. 50/2016 e dagli artt. 1, comma 4 “Oggetto dell'Appalto”, 11 “Attività di verifica”, 12 “Attività di verifica della progettazione definitiva”, 13 “Attività di verifica della progettazione esecutiva”, delle Condizioni Generali per i Servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura – Servizi di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 50/2016.

Art.4) Avvio dell'esecuzione del contratto

Relativamente all'attività di verifica del progetto definitivo, l'Azienda Ospedaliera si è avvalsa della facoltà di procedere d'urgenza all'avvio del relativo servizio, nelle more della stipula del presente contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, mediante apposito verbale di avvio d'urgenza di tale prestazione inviato con pec prot. aziendale n. 14060 del 01.03.2021.

L'avvio all'esecuzione delle prestazioni relativamente al progetto esecutivo avrà inizio dalla data di stipula del presente atto, fatta salva l'ipotesi in cui il DEC, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni, fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale ("verbale di avvio delle prestazioni") firmato anche dall'Appaltatore. Permane la facoltà dell'Azienda Ospedaliera di procedere in via d'urgenza all'avvio del servizio, anche nelle more della formale stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti. In tal caso il DEC indica espressamente nel verbale di avvio le prestazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire.

Per quanto non espressamente previsto si applica l'art. 15 "Avvio dell'esecuzione del contratto" delle Condizioni Generali.

Art. 5) Tempi di espletamento dell'incarico e penali

Il termine per l'ultimazione delle prestazioni di verifica della progettazione definitiva è stabilito in 15 (QUINDICI) giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di avvio della prestazione.

Il termine per l'ultimazione delle prestazioni di verifica della progettazione esecutiva è stabilito, a partire dalla consegna del progetto esecutivo, munito della ricezione dei pareri degli enti e delle osservazioni formulate in sede di verifica della progettazione definitiva, in 15 (QUINDICI) giorni naturali consecutivi, decorrenti dal verbale di avvio della prestazione.

Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo si applica l'art. 16 delle Condizioni Generali dei "Servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura-Verifica delle progettazioni"

Il mancato rispetto dei predetti termini, senza che su ciò abbia inciso il comportamento dell'Azienda, comporterà l'applicazione delle penali da ritardo, per ogni giorno naturale consecutivo, pari all'1 per mille sull'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 21 delle Condizioni Generali Tale importo sarà trattenuto dal compenso dovuto all'Appaltatore e scalato dalla fattura.

Qualora per l'elevatezza della spesa o per altro insindacabile motivo, l'Azienda ritenesse di non dare corso ad alcune delle fasi della prestazione, l'incarico si intenderà risolto senza possibilità di opposizione o reclamo e notiziato con comunicazione scritta. In tal caso, per le prestazioni eseguite, spetterà all'Appaltatore un onorario determinato in base alla tariffa professionale di competenza.

Art.6) Corrispettivo

Il corrispettivo professionale – calcolato sull'importo complessivo dei lavori risultante dal quadro economico del progetto definitivo (comprensivo di lavori, oneri e costi della sicurezza e della manodopera) pari ad €. 1.268.732,44 - costituito dal compenso e dalle spese generali, per le

Prestazioni Professionali indicate al precedente art. 3, ammonta a complessivi €. **24.204,75 (Euro Ventiquattromiladuecentoquattro/75)**, al netto del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura da parte dell'Appaltatore pari al 26,00%, calcolato ai sensi del D.M. del 17/06/2016 "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*".

Oltre al predetto compenso, spettano all'Appaltatore gli oneri previdenziali e l'I.V.A. alle aliquote di legge vigenti al momento della liquidazione.

Art. 7) Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice dei Contratti all'Appaltatore sarà corrisposta, a titolo di anticipazione, una quota dell'importo contrattuale nei limiti previsti dalla legge. Detta anticipazione sarà corrisposta dopo la sottoscrizione del presente contratto ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione accertato dal RUP e a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 30 delle Condizioni Generali qui richiamate a cui si riporta.

Art.8) Pagamenti

Prima verifica delle attività rese, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente, il corrispettivo complessivamente dovuto per l'esecuzione del servizio di verifica della progettazione dedotto nel presente contratto e le specifiche modalità di pagamento sono determinate come segue:

- all'esito dello svolgimento della prestazione, previa acquisizione dell'accertamento ai sensi dell'art. 26 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 della prestazione effettuata da parte del DEC.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione delle regolari fatture fiscali elettroniche da parte dell'Appaltatore

Riferimenti da riportare sulla fattura elettronica:

N. Ordine: 2500229591/2EG

Codice IPA: UFTN8V

n. CIG Accordo Quadro: 84450091E4

n. CIG Derivato: ZC630DBED7

n. CUP: I45F20000340001

Al fine di procedere con i pagamenti, l'accertamento ai sensi dell'art. 26 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali è effettuata dal DEC.

Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, dispone il pagamento, sul quale sono operate le ritenute per la compensazione dell'anticipazione.

La corresponsione degli eventuali acconti è sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:

- per mancata attivazione della polizza professionale o RC, all'insorgenza di danni arrecati a beni mobili e immobili e/o a terzi;
- per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;

– per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata esecuzione di prestazioni eventualmente disposte dal DEC.

L'Appaltatore ha facoltà di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Art. 9) Obblighi assicurativi dell'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice dei Contratti ed in base al D.L. n. 138/2011 e dell'art. 5 del DPR n. 137/2012 ed alle Linee Guida n. 1/2016, l'Appaltatore produce la polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, per un massimale pari ad almeno €. 1.000.000,00, di cui si indicano di seguito i relativi estremi: polizza RC professionale AXA appendice n° 2 alla polizza nr. BL09000104 in vigore per il periodo 31/12/2020-31/12/2021 con massimale € 5.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo (Primary).

Essendo l'Appaltatore una società ha trasmesso la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148, della Legge 4.08.2017 n. 124.

Per quanto non espressamente indicato si applicano gli artt. 10 del Disciplinare unico di gara e l'art. 31 delle Condizioni Generali.

Art. 10) Garanzia fideiussoria definitiva

L'Appaltatore, in possesso del Certificato di qualità aziendale, produce, altresì, la polizza fideiussoria n. 1750656 rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.p.A. in data 04.03.2021 a titolo di garanzia definitiva ex art. 103 del D.lgs n. 50/2016 pari ad €. 2.382,16, corrispondente al 10% dell'importo contrattuale, sotto forma di fideiussione valida fino al termine dell'esecuzione delle prestazioni.

La garanzia è conforme allo schema di polizza di cui all'Allegato A –

Schemi tipo” del D.M. del MISE 19/01/2018 n. 31, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all’”Allegato B – Schede Tecniche” del citato Decreto ministeriale.

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’art. 30 delle Condizioni Generali.

Art. 11) Ulteriori obblighi a carico dell’Appaltatore

Ai sensi della lettera O) del Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese, aggiornato al 1.02.2021, l’Appaltatore si obbliga a:

- I. informare tempestivamente, nei limiti consentiti dalla legge, il Ministero della salute e l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, quale Beneficiario finale, di ogni contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata, relativa ad illeciti penali connessi all’attuazione del Piano di riorganizzazione, per la parte di competenza;
- II. custodire libri e documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative all’attuazione del Piano di riorganizzazione, per la parte di competenza;
- III. consentire alla Banca Europea degli Investimenti (o al soggetto dalla stessa all’uopo delegato) relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione in proprio possesso concernenti l’attuazione del Piano di riorganizzazione, per la parte di competenza, e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge

Art. 12) Ultimazione delle prestazioni

A fronte della comunicazione scritta dell'appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore. Per il periodo intercorrente tra l'ultimazione dei servizi e l'approvazione del certificato di verifica di conformità e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle prestazioni eseguite. Nessun compenso aggiuntivo è dovuto per il protrarsi dei tempi contrattuali dovuti a qualsivoglia eventualità.

Art. 13) Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tal fine l'Azienda Ospedaliera "S. Maria" da atto che al presente incarico sono stati assegnati i seguenti codici CIG: 84450091E4 - CIG DERIVATO: in fase di acquisizione – CUP: I45F20000340001.

Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il contratto è risolto nel caso in cui le transazioni relative al presente incarico avvengano senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Si applica l'art. 50 delle Condizioni Generali.

Art. 14) Codice Etico e di Comportamento Aziendale

L'Appaltatore dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice che è pubblicato sul sito aziendale www.aospterni.it e che il predetto affidatario dichiara di conoscere e accettare. La violazione degli obblighi derivante dal

Codice, che causi un accertato danno economico e/o immagine all'Azienda Ospedaliera, comporterà la risoluzione del contratto/rapporto previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda Ospedaliera.

Art. 15) Patto di Integrità

Il mancato rispetto del Patto di Integrità dà luogo alla risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione, ed alle altre sanzioni previste nel Patto di Integrità aziendale, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 29/01/2014. Inoltre, copia del Patto di Integrità, scaricabile dal sito aziendale all'indirizzo www.aospterni.it, deve essere debitamente firmato dal Legale Rappresentante del concorrente. In caso di ATI costituenda, il Patto di Integrità dovrà essere sottoscritto dal Rappresentante Legale di ciascuna Impresa partecipante dell'A.T.I. medesima.

Art. 16) Documenti che fanno parte del contratto

Per quanto non espressamente indicato, si rimanda ai seguenti documenti di cui alle lett. b), c) ed e) che, unitamente ai restanti, fanno parte del presente contratto:

- a. Addendum "dati personali"
- b. Disciplinare Unico di gara
- c. Condizioni Generali dei "Servizi di ingegneria e architettura – Servizio di verifiche della progettazione"
- d. Offerta tecnica ed economica presentata nel corso della procedura
- e. Accordo Quadro per il Lotto Geografico Umbria, Sub-Lotto Prestazionale n. 3

- f. Parcella professionale
- g. Codice Etico e di Comportamento Aziendale
- h. Patto di Integrità

Art.17) Controversie

Ove non si proceda ad accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, oppure insorgano controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le stesse saranno devolute al Tribunale di Terni.

L'Appaltatore elegge domicilio in Terni, presso la Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera di Terni.

Art. 18) Spese contrattuali

Ogni spesa relativa a bolli, registrazioni e quant'altro, relativa al presente contratto, sarà a carico dell'Appaltatore.

Ai fini fiscali, si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo mediante il versamento di €. 64,00 mediante mod. F23, come da ricevuta dell'Agenzia delle Entrate del 03.03.2021, conservata agli atti dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

Alla data in cui viene apposta l'ultima firma digitale il contratto si intende sottoscritto e i relativi effetti giuridici decorrono dalla comunicazione tramite p.e.c. del presente atto all'Appaltatore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Atto informatico ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in modalità elettronica, sottoscritto dalle parti con firma digitale corrispondente a valida certificazione rilasciata da idoneo Ente Certificatore in conformità al disposto del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come segue:

L'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni

Dott. Pasquale Chiarelli

L'Appaltatore

Dott. Fausto Adamasi



RESPONSABILI PER IL TRATTAMENTO

1. ADDENDUM

ALLEGATO "...."

Il presente allegato è parte integrale e sostanziale del contratto di Servizio di **VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA** relativa ai Lavori di *“Ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati all'ampliamento del reparto di malattie infettive per Covid-19 e altre forme infettive e alla ristrutturazione dell'adiacente reparto di oncematologia al fine di ricavare n. 8 posti letto di Terapia Intensiva Malattie Infettive. Sono previsti inoltre locali a servizio del reparto”* tra AZIENDA OSPEDALIERA “S.MARIA” di Terni con sede legale in Via Tristano di Joannuccio, 1 05100-Terni, in persona del **Dott. Pasquale Chiarelli** in qualità di Direttore Generale, di seguito altresì denominato **"titolare"** e INARCHECK SPA con sede legale in MILANO, in persona del sig. Fausto Adamasi in qualità di Amministratore Delegato, di seguito altresì denominato **"responsabile"**, definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

1. AZIENDA OSPEDALIERA “S.MARIA” di Terni ricorre alla Società INARCHECK SPA in quanto presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dall'Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Questo è motivo essenziale del contratto.
2. Il responsabile è autorizzato e si obbliga a trattare i dati personali detenuti dal titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento.
Nella tabella "A" in coda a questo addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. Il responsabile tratta i dati personali rispettando le istruzioni documentate fornitegli dal titolare del trattamento.
4. Il responsabile garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
5. Il responsabile si obbliga a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali eventualmente richiestegli dal titolare ai sensi dell'articolo 32 GDPR.
6. Il responsabile si obbliga a non ricorrere a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento si obbliga ad informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Nella tabella "B" in coda a questo addendum sono indicati i subresponsabili dei quali [nome responsabile] dichiara, sin da ora, di avvalersi nel trattamento dei dati personali in oggetto e che [nome titolare] espressamente approva. [nome responsabile], dichiara altresì di applicare ai subresponsabili le specifiche disposizioni previste da questo documento e si obbliga a comunicare al titolare ogni modifica rispetto all'elenco dei subresponsabili.
7. Nel caso in cui il responsabile ricorresse a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento si obbliga, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati,

[nome responsabile] conserva nei confronti di [nome titolare] l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi di quello.

8. Il responsabile si obbliga ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.

9. Il responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si obbliga ad assistere il titolare:

9.1. nel proteggere adeguatamente i dati personali degli interessati come prescritto dall'art. 32 GDPR;

9.2. nel comunicare al titolare tempestivamente ogni violazione che possa avere impatto sui dati personali, con specifico riferimento a quelli dei pazienti, di cui sia venuto a conoscenza. Tale comunicazione deve essere fatta secondo le istruzioni impartite dal titolare e comunque in tempo utile a rispettare il termine di 72 ore per la notifica all'autorità di controllo;

9.3. nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del responsabile e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.

10. Il responsabile, su scelta del titolare del trattamento, si obbliga a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

11. Il responsabile si obbliga a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

12. Il responsabile informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

TABELLA "A"

CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI
dipendenti e persone autorizzate esterne dell'Azienda	Dati personali

TABELLA "B"

SUBRESPONSABILE	ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO SUBDELEGATE

Terni

Per il Titolare
Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni
(Dott. Pasquale Chiarelli)

Per il Responsabile
INARCHECK SPA
(Sig. Fausto Adamasi)

Hai verificato **FIRMA CADES-B**

apposte da **AMADASI FAUSTO** il **22.03.2021** alle **18:10:00 (UTC)** sul file

warning: Certificato non in corso di validità

Data della firma da PC: 22/03/2021 18:10:00 (UTC)

Nome: Fausto

Cognome: Amadasi

Organizzazione:

Codice fiscale: MDSFSTA6P16C8525

Identificativo del certificato (IUT): 21113303

Tipo di certificato: Non Population

KeyUsage: A

Algoritmo digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1 (SHA-256)

Ente certificatore: ArubiPEC S.p.A. NG CA 3

Seriale del certificato: 142941527263672051126826376578337947343

Scadenza del certificato: 17/03/2023 03:59:59 (UTC)

Policy Qualifier: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.14

Qualified service: true

Service status: non definito

Country code: IT

×

Hai verificato **FIRMA CADES-B**

apposte da **Pasquale Chiarelli** il **02.04.2021** alle **09:52:26 (UTC)** sul file

warning: Certificato non in corso di validità

Data della firma da PC: 02/04/2021 09:52:26 (UTC)

Nome: Pasquale

Cognome: Chiarelli

Organizzazione:

Codice fiscale: CHR9Q174516L0431

Identificativo del certificato (IUT): 202050415227

Tipo di certificato: Non Population

KeyUsage: A

Algoritmo digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1 (SHA-256)

Ente certificatore: InfoCert Firma Qualificata 2

Seriale del certificato: 19014954

Scadenza del certificato: 01/07/2023 03:00:00 (UTC)

Policy Qualifier: 1.3.76.38.1.1

Qualified service: true

Service status: non definito

Country code: IT

×

